

R.G. n. 5926 /2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Seconda Sezione Civile

Il Giudice, dott. Giovanni Francesco Perilongo
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2021/5926
promossa a norma dell'art. 700 c.p.c.

da

_____ (Cod. Fisc. _____)
con l'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino

PARTE RICORRENTE

nei confronti di

COMUNE DI _____ (Cod. Fisc. _____)

PARTE RESISTENTE

in punto: *iscrizione anagrafica cittadini non appartenenti all'Unione Europea*
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto il ricorso proposto in data 28/7/2021 dal sig. _____ avente ad oggetto la propria iscrizione nelle liste della popolazione residente del Comune di _____, quale familiare convivente dell'attuale compagna, cittadina italiana;
premesso che la convivenza *more uxorio* – *recte*, la famiglia di fatto – è istituto avente carattere intrinsecamente fattuale, di talché la fattispecie si perfeziona e produce (taluni) effetti giuridici *inter partes* (es. l'obbligo di reciproca assistenza materiale fino alla disgregazione del nucleo) e verso terzi (es. risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: per tutti Ccss) a prescindere della sua intervenuta formalizzazione;
ritenuto pertanto che, pur a fronte di autorevoli voci dottrinali di segno contrario, la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13, co. 1 lett b) d.p.r. 223/1989 non possa che avere effetti dichiarativi, non già costitutivi, di una fattispecie già perfezionatasi;
ritenuto che tale conclusione non sia contraddetta dalla previsione di cui all'art. 1, co. 36 ss. legge 76/2016, che subordina alla registrazione della dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13, co. 1 lett b) d.p.r. 223/1989 la produzione di (taluni) effetti giuridici di contenuto personale e (l'opponibilità a terzi di quelli di contenuto) patrimoniale;



osservato infatti che, nei limiti imposti dai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, il legislatore è libero di disciplinare l'istituto della famiglia di fatto, anche escludendo che ed essa si applichi normativa speciale (cfr., sia pure con riferimento al contiguo istituto dell'unione civile Corte Cost., 4/11/2020 – ud. 20/10/2020, n. 230);

osservato tuttavia che tale previsione normativa non può tradursi nella limitazione diretta o indiretta di diritti (ed obblighi) di matrice eurounitaria, pena la disapplicazione della norma contrastante col diritto dell'Unione europea;

rilevato che l'art. 3, co. 2 Direttiva 38/2004/CE impone allo Stato membro di agevolare «l'ingresso e il soggiorno del [...] partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata»;

rilevato che l'utilizzo del lemma «agevola[re]» impone allo Stato membro di riconoscere uno specifico «vantaggio» sul piano normativo alle domande di ingresso e soggiorno proposte dai familiari di cittadini europei, ponendo gli stessi in posizione differenziata rispetto agli stranieri privi di legami affettivi con un cittadino dell'Unione (espressamente in questo Corte di Giustizia UE, 5/9/2012, causa C-83/11)

ritenuto che, con riferimento alla definizione di familiare di un cittadino dell'Unione all'interno e al diritto di questo all'ingresso e alla permanenza di uno Stato membro, le norme della Direttiva siano chiare, precise e determinate, ed abbiano pertanto carattere *self-executing* e trovino diretta applicazione nei rapporti verticali (tra individuo e lo Stato membro);

rilevato che la Direttiva 38/2004/CE ha trovato attuazione nell'art. 2 lett. a) n. 2) del d.lgs. 30/2007, che annovera tra i familiari «il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante»;

osservato che la valorizzazione di vincoli familiari non formalizzati è conforme all'art. 8 della Convenzione EDU;

ritenuto che, in coerenza con il carattere eminentemente fattuale della fattispecie e in conformità al *favor* che la disciplina sovranazionale (Unione Europea e Consiglio d'Europa) accorda alla vita familiare, chi abbia costituito una stabile relazione affettiva con un cittadino di un Paese membro dell'Unione europea sia "familiare" di quest'ultimo a prescindere dall'intervenuta formalizzazione del vincolo;

ritenuto pertanto che la attestazione cui fa menzione l'art. 3, co. 2 Direttiva 38/2004/CE non possa coincidere con la registrazione della dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13, co. 1 lett b) d.p.r. 223/1989; più precisamente, sono i membri di una famiglia di fatto che ne "attestano" l'esistenza alle Autorità dello Stato membro, cui compete un «esame approfondito della situazione personale dei dichiaranti» (art. 3, co. 3 d.lgs. 30/2007) ed il vaglio in ordine agli ulteriori requisiti per la registrazione della dichiarazione (in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, 17/02/2020, n. 3876);



ritenuto insomma che, ove sia stata costituita una famiglia di fatto, lo *status* di "familiare" preceda la (e prescindendo dalla) registrazione della dichiarazione anagrafica, che costituisce estrinsecazione di un diritto (e di un obbligo) di cui il "familiare" è già titolare; *osservato*, quanto alla fattispecie controversa, che il compendio assertivo e probatorio acquisito nel corso del procedimento non consente di mettere in dubbio l'intervenuta instaurazione di una relazione affettiva stabile e consolidata tra il ricorrente e la compagna convivente, avente cittadinanza italiana;

osservato d'altronde che l'amministrazione comunale resistente non pare aver svolto alcun controllo in ordine alla veridicità della dichiarazione resa dal ricorrente e dalla compagna;

osservato ancora che il Comune resistente non si è costituito in questo giudizio, di talché non ha svolto alcuna deduzione né formulato alcuna istanza istruttoria tesa a mettere in dubbio l'effettiva instaurazione della famiglia di fatto tra il ricorrente e la compagna;

osservato dunque che, in ossequio alla menzionata Direttiva 38/2004/CE, le Autorità italiane avevano (ed hanno ancora) l'obbligo di agevolare la permanenza del sig. I. nel territorio dello Stato, quale "familiare" di una cittadina italiana;

rilevato, quanto all'iscrizione del ricorrente nelle liste della popolazione residente, che l'autorità italiana era chiamata a differenziare la posizione del sig. accordando – come visto – un vantaggio corrispondente alla rilevanza del legame familiare costituito in Italia;

ritenuto in particolare che, a fronte della contestuale presentazione della dichiarazione anagrafica di cui all'art. 13 co. 1 lett b) d.p.r. 223/1989, lo Stato non potesse (né possa ora) impedire l'iscrizione del sig. nei registri della popolazione residente, non potendosi ritenere che egli, "familiare" (convivente) di un cittadino italiano munito di visto semestrale in corso di validità, non soddisfacesse il requisito della regolare presenza sul territorio italiano anche in assenza di un permesso di soggiorno;

osservato d'altronde che, a fini dell'iscrizione nei registri della popolazione residente, una deroga al requisito del possesso di un permesso di soggiorno è già prevista in favore degli stranieri che chiedano contestualmente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, cui l'art. 1 del D.M. Ministero dell'Interno del 26/7/2007 consente l'iscrizione anagrafica a fronte della sola esibizione «del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio»;

ritenuto che un trattamento conforme sia imposto dalla menzionata disciplina eurounitaria in favore dei familiari di cittadini di Paese membro;

ritenuto pertanto che il ricorso sia fondato sotto il profilo del *fumus boni iuris*;

ritenuto che il ricorso sia fondato anche sotto il profilo del *periculum in mora*, essendo manifesto il pregiudizio che il sig. avrebbe a soffrire ove non fosse riconosciuta tutela alla sua vita familiare e gli fosse ordinato il rimpatrio;



ritenuta pertanto la complessiva fondatezza del ricorso;

osservato che il Comune resistente dovrà essere condannato al pagamento delle spese di lite, non potendo la mancata costituzione in giudizio giustificare la compensazione nemmeno parziale delle costi del giudizio;

ritenuto che liquidazione dei compensi spettanti al procuratore del ricorrente debba essere operata in base ai valori medi, attesa la natura e la tipologia dell'attività processuale in concreto svolta nonché l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità. Lo scaglione di riferimento per il calcolo del compenso è quello delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;

rilevato che il ricorrente non è stato chiamato a depositare alcuna memoria istruttoria o conclusiva e che non si è svolta alcuna discussione finale, di talché non deve provvedersi alla liquidazione dei compensi per le fasi istruttoria e decisionale;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza assorbita o disattesa, così dispone:

- 1) **accoglie** il ricorso e, per l'effetto, **ordina** al COMUNE DI _____ di:
 - **iscrivere** _____ nato il 25/10/1984 a Città de l'Avana (CUBA) nei registri della popolazione residente nel Comune e di **provvedere** al suo inserimento nello stato di famiglia di _____ nata a Venezia il _____
 - **provvedere** all'annotazione anagrafica della dichiarazioni di cui convivenza presentata L _____ nato il _____ a Città de l'Avana (CUBA) e da _____ nata a Venezia il 1 _____
- 2) **condanna** il COMUNE DI _____ corrispondere a _____ le spese di lite, che si liquidano in **€ 259,00 (duecentocinquantanove/00)** per spese e in complessivi **€ 2.000,00 (duemila/00)** per compenso professionale di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15% del compenso riconosciuto, nonché CPA e IVA sull'imponibile, **con distrazione** in favore dell'avv. D'Avino, dichiaratosi antistatario;
- 3) **manda** alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Venezia, 27 agosto 2021

Il Giudice

dott. Giovanni Francesco Perilongo

